

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 81 del 27/03/2007

Deliberazione n. 81 del 27/03/2007 d.lgs 163/06 Articoli 40, 86 - Codici 40.3, 86.1

Il provvedimento di annullamento o ridimensionamento dell'attestazione SOA comporta l'inserimento nel Casellario informatico dell'informazione relativa, con effetti di pubblicità erga omnes. Il provvedimento di annullamento dell'attestazione comporta, oltre al divieto di partecipazione alle gare per un anno dalla data del provvedimento dell'Autorità, anche il divieto per l'impresa di stipulare un nuovo contratto di attestazione prima di un anno dalla suddetta data (determinazione n. 16/23 del 5/12/2001). Il divieto di partecipazione ha un ambito che prescinde dall'importo dell'appalto. Nel caso di annullamento dell'attestazione dopo l'aggiudicazione ma prima della stipula del contratto, la determinazione n. 19 del 30/7/2002 prevede che il contratto non può essere stipulato. Le stazioni appaltanti dovranno pertanto annullare l'aggiudicazione in via di autotutela, escludere l'aggiudicatario dalla gara e procedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione all'Autorità per le valutazioni di sua competenza, alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla nuova aggiudicazione. Il principio dell'autotutela decisoria, in base al quale l'amministrazione può riesaminare, annullare, e rettificare gli atti invalidi, ha portata generale e si applica quindi anche all'attività diretta alla conclusione degli appalti pubblici. L'anomalia dell'offerta rileva anche per gli appalti c.d. sotto soglia, ma l'art. 21, comma 1-bis della L. 109/94 e l'art. 89, comma 4 del D.P.R. 554/99 prevedono l'esclusione automatica solo laddove vi siano almeno cinque offerte valide. Nel caso in cui le offerte siano inferiori a cinque l'anomalia va obbligatoriamente verificata in contraddittorio con l'offerente.